



Policy in materia di whistleblowing

Revisione	Descrizione revisione	Redazione	Verifica	Approvazione
00 del 21.10.2024	Prima emissione			Consiglio di Amministrazione



Sommario

1.	Premessa	3
2.	Quadro normativo di riferimento	3
3.	Ambito oggettivo di applicazione.....	4
4.	Nomina del responsabile dei sistemi interni di segnalazione	6
5.	Contenuto e modalita' di segnalazione	6
6.	Procedura di segnalazioni interne	9
7.	Divulgazioni pubbliche.....	10
8.	Forme di tutela del segnalante e degli altri soggetti coinvolti	11
9.	Responsabilità del segnalante.....	13
10.	Protezione dei dati e archiviazione dei documenti	14
	ALLEGATO A – Guida esplicativa GRC Cora Whistleblowing.....	15
	ALLEGATO B –Modello per la raccolta delle evidenze di eventuali segnalazioni interne orali effettuate mediante incontro diretto con il RSIS (o la Funzione di riserva)	20
	ALLEGATO C – Informativa sul trattamento dei dati personali per il segnalato.....	21
	ALLEGATO D – Informativa sul trattamento dei dati personali per il segnalante	24



1. Premessa

Dalma Mangimi S.p.A. (di seguito la “**Dalma**” o la “**Società**”) si impegna costantemente a condurre la propria attività con onestà e integrità. Tuttavia, è necessario tenere conto del fatto che ogni società è soggetta al rischio di azioni scorrette o comportamenti illeciti. È quindi necessario adottare un sistema di segnalazione interno che agevoli l’individuazione di situazioni che possano configurare illeciti, al fine di evitarne la realizzazione e/o porvi tempestivamente rimedio, anche incoraggiando, a livello aziendale, una cultura di comportamenti responsabili.

A tal fine si ricorda che tutto il personale della Società è tenuto ad osservare le procedure e le *policy* adottate dalla stessa Società e a segnalare qualsiasi comportamento che non rispetti i principi fondamentali in esso contenuti. Ogni singolo soggetto ha la responsabilità di esprimere eventuali timori su possibili condotte illecite nell’ambito del contesto lavorativo.

Scopo del presente documento (di seguito anche “**Policy Whistleblowing**”) è quindi quello di definire le modalità operative per la presentazione di segnalazioni, basate su riscontri oggettivi, precisi e concordanti, di comportamenti illeciti, irregolarità nella conduzione aziendale, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme, interne ed esterne, che disciplinano l’attività di Dalma e per la corretta gestione di tali segnalazioni da parte della Società e delle eventuali conseguenti verifiche.

2. Quadro normativo di riferimento

Il Legislatore ha approvato la Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. Inoltre, in data 9 marzo 2023 è stato emanato, e successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 marzo 2023, il D.lgs. n. 24/2023 che recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante “*la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea*” e abroga alcune disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e alla Legge n. 179/2017.

Tali disposizioni normative mirano a definire i requisiti minimi necessari per la predisposizione di sistemi di *whistleblowing*, volti a consentire al personale di segnalare atti e fatti che possano costituire una violazione delle norme che regolano il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, garantendo al contempo la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto segnalato. I destinatari della nuova disciplina sono sia i soggetti del settore pubblico (ovvero, le amministrazioni pubbliche, le autorità amministrative indipendenti, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblico servizio, le imprese a controllo pubblico e le c.d. società *in house*) **sia i soggetti del settore privato**. In quest’ultimo caso, rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione della predetta normativa da ultimo emanata gli enti privati che:

- a) hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- b) rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I.B e II dell’Allegato 1



del D.Lgs. n. 24/2023 anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati; si tratta dei settori dei servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché della sicurezza dei trasporti; e

- c) sono diversi dai soggetti di cui al numero b), sono dotati di un modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. n. 231/2001, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati.

La Policy Whistleblowing adottata dalla Società, rientrando nell'ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 24/2023, è volta ad adempiere, quindi, alla normativa rilevante in vigore e ad allinearsi altresì alle linee guida dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione ("ANAC"), approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, e la guida operativa per gli enti privati emanata da Confindustria nell'ottobre 2023.

3. Ambito oggettivo di applicazione

La presente Policy si pone l'obiettivo di individuare idonee e comuni soluzioni organizzative in materia di *whistleblowing*, in conformità con quanto previsto dalle diverse citate disposizioni normative e proporzionalmente al profilo dimensionale e alla complessità operativa della Società.

Oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica sono le informazioni sulle violazioni di normative nazionali e dell'Unione Europea. L'obiettivo perseguito dal legislatore è quello di incoraggiare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, al fine di far emergere, e così prevenire e contrastare, fatti illeciti di diversa natura. La normativa sopra citata stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:

- ❖ illeciti civili
- ❖ illeciti amministrativi;
- ❖ illeciti relativi alla violazione del diritto dell'UE;
- ❖ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE;
- ❖ atti od omissioni riguardanti il mercato interno, la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (ricomprese le materie di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta per ottenere un vantaggio fiscale);
- ❖ atti o comportamenti che vanificano l'oggetto e le finalità delle leggi e dei regolamenti, nonché di quelli a tutela degli interessi finanziari dell'UE e che regolano il mercato interno;
- ❖ condotte volte ad occultare le violazioni di cui sopra.

Mentre **sono escluse dall'ambito di applicazione** della normativa rilevante:

- ❖ segnalazioni su situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa;
- ❖ segnalazioni fondate su meri sospetti, voci, indiscrezioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio);



❖ segnalazioni palesemente prive di fondamento o già totalmente di dominio pubblico.

Le segnalazioni possono essere effettuate (in linea con l'ambito di applicazione soggettivo definito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 231/2001):

- da tutto **il personale della Società**, così come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera cc) del D.Lgs. n. 231/2007 (oltreché dall'art. 1, comma 1, lett. i-ter) del TUF), ovvero “*i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'articolo 31, comma 2, del TUF nonché i produttori diretti e i soggetti addetti all'intermediazione di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c) ed e), CAP*”;
- da tutti **coloro che vengono a conoscenza di violazioni nell'ambito del proprio contesto lavorativo**, in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie come volontari e tirocinanti, anche non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- da **soggetti terzi** (ad esempio, fornitori), che abbiano conoscenza di violazioni nell'ambito dei rapporti con la Società.

Inoltre, le misure di protezione definite nella presente Policy si applicano anche:

- ai facilitatori (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

La Società aggiorna almeno annualmente (ovvero ogniqualvolta si renda necessario) il perimetro dei soggetti che possono effettuare le segnalazioni ai sensi della normativa applicabile. Qualora un nuovo soggetto rientri nel suddetto perimetro, la Società è tenuta a trasmettere allo stesso la presente Policy.

La presente Policy, in linea con quanto prescritto all'art. 5 del D.Lgs. n. 24/2023, è pubblicata sul sito internet della Società, al seguente [link](#) nella sezione dedicata, ed è stata opportunamente comunicata ai dipendenti della stessa mediante messa a disposizione nell'*intranet* aziendale.



Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato i sistemi interni tramite i quali i soggetti di cui sopra possono effettuare le segnalazioni. Inoltre, è prevista la possibilità per tali soggetti, nei casi indicati al successivo paragrafo “7. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO”, di effettuare segnalazioni c.d. esterne, utilizzando il canale di segnalazione attivato dall’ANAC, nonché, in ultima istanza, di effettuare una divulgazione pubblica.

4. Nomina del responsabile dei sistemi interni di segnalazione

Conformemente con quanto previsto dalle disposizioni normative, la Società ha designato un Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione (di seguito anche “RSIS”), con il compito di:

- assicurare il corretto funzionamento delle procedure;
- esaminare e valutare le segnalazioni ricevute;
- riferire direttamente e senza indugio al Collegio Sindacale le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti;
- redigere – nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali – una relazione annuale sul corretto funzionamento del sistema interno di segnalazione, contenente informazioni aggregate sulle risultanze dell’attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute. Tale relazione è sottoposta annualmente all’attenzione del Consiglio di Amministrazione;
- tenere un apposito registro delle segnalazioni.

Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 21 ottobre 2024 ha nominato l’ Organismo di Vigilanza monocratico quale soggetto RSIS. Coerentemente con le previsioni normative e con il proprio modello organizzativo e operativo – alla luce del principio di proporzionalità – la Società ha ritenuto di attribuire al RSIS anche le attività di ricezione, nonché quelle di gestione, esame e valutazione delle segnalazioni. Tali attività di gestione, esame e di valutazione delle eventuali segnalazioni effettuate potranno essere condotte da parte del RSIS anche con il supporto, qualora necessario, di personale qualificato anche esterno.

Qualora il RSIS sia il presunto responsabile della violazione o rilevi un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da compromettere l’imparzialità di giudizio, le attività di ricezione, gestione, esame e valutazione delle segnalazioni saranno svolte dal Vice Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione, Titolare della “*Funzione di riserva*”, individuata dal Consiglio di Amministrazione nella medesima riunione del 21 ottobre nella persona di Luca Pellegrini, Sindaco della società.

5. Contenuto e modalità di segnalazione

5.1. Segnalazioni interne delle violazioni

Il segnalante (come meglio precisato nel precedente Paragrafo 3) deve fornire, fin ove possibile, gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. La segnalazione



deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto segnalante, con indicazione dell'inquadramento e della qualifica professionale, sede di lavoro e recapiti, salva in ogni caso la possibilità di inserire una segnalazione anonima;
- luogo e data/periodo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione che possano costituire una violazione ai sensi di quanto precisato nel precedente Paragrafo 3;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione ed eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- dichiarazione del segnalante in merito all'assenza o alla sussistenza di un interesse privato collegato alla segnalazione.

È comunque indispensabile che i fatti siano di diretta conoscenza del segnalante e non siano stati riferiti da altri soggetti.

La segnalazione può essere effettuata in forma scritta oppure, su richiesta della persona segnalante, in forma orale.

La segnalazione in forma scritta può essere effettuata dal segnalante, anche in totale anonimato, attraverso l'utilizzo di una piattaforma dedicata GRC Cora Whistleblowing, utilizzata dalla Società in modalità *website*, alla quale si accede direttamente mediante il seguente *link*: dalmamangimi.openblow.it. La piattaforma garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, non solo l'anonimato per il segnalante ma altresì la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Tale piattaforma permette quindi al RSIS (o la Funzione di riserva), di venire immediatamente a conoscenza delle segnalazioni così ricevute ed avviare, pertanto, le dovute attività di gestione, esame e valutazione di propria competenza. Relativamente alle modalità di interazione con tale piattaforma, si rimanda a quanto riportato nella breve guida esplicativa di cui all'**Allegato A** della Policy.

La segnalazione in forma orale è possibile tramite linea telefonica non registrata al seguente numero: 3901721870006 (segnalazioni in lingua italiana); le comunicazioni sono gestite mediante canali specifici, segregati ed autonomi rispetto a quelli ordinari. Il segnalante può inoltre richiedere, per il tramite dei due canali sopra indicati, un incontro diretto con il RSIS (o la Funzione di riserva) finalizzato ad effettuare la segnalazione, che sarà fissato entro **3 (tre) giorni lavorativi** della richiesta. Per mantenere traccia della segnalazione effettuata mediante la linea telefonica o durante l'incontro, i dati salienti di quanto segnalato, nel rispetto della procedura, saranno raccolti nel *format* allegato alla presente Policy (**Allegato B** della Policy), controfirmato dal segnalante e archiviato a cura del RSIS (o la Funzione di riserva). Del resoconto sottoscritto viene fornita copia al segnalante.



La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato è trasmessa, **entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento**, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

In ogni caso dovrà essere garantita la riservatezza dei dati personali del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione. Al fine di tutelare la riservatezza di tali soggetti e la finalità stessa dell'indagine, le informazioni sulla loro identità potranno essere sottratte anche all'esercizio dei diritti previsti dalle disposizioni di legge europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali che regolano l'accesso ai dati personali per tutte le fasi della procedura, salvo loro consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato. In ogni caso, anche qualora l'identità di tali soggetti dovesse essere rivelata, ad esempio perché essenziale per la difesa del segnalato, dovrà altresì essere sempre garantita la tutela adeguata di tali soggetti contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione, conformemente a quanto previsto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni.

5.2. Denuncia all'autorità giudiziaria e/o contabile

Il D.Lgs. n. 24/2023, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie e contabili, nei casi di loro competenza, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

In linea con le indicazioni già fornite da ANAC, si precisa che qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dalla normativa, ciò non lo esonera dall'obbligo – in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. – di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale. Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi delle predette disposizioni codicistiche e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal D.Lgs. n. 24/2023 per le ritorsioni subite.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate anche dagli uffici delle Autorità cui è sporta la denuncia.

5.3. Canale di segnalazione esterno

A norma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 24/2023, può essere effettuata una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme all'art. 4 del decreto *whistleblowing*;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare



il rischio di ritorsione;

- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale per la segnalazione esterna attivato dall'ANAC, unico ente competente alla loro gestione (ad eccezione delle denunce alle Autorità giudiziarie), garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Nello specifico, ANAC rende disponibile su proprio portale la piattaforma di whistleblowing, accessibile all'indirizzo <https://whistleblowing.anticorruzione.it> raggiungibile anche attraverso il seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

La segnalazione esterna viene acquisita da ANAC, oltre che mediante tale piattaforma, anche tramite segnalazioni orali o incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro 7 (sette) giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Per maggiori dettagli si rimanda a quanto previsto all'interno delle Linee Guida ANAC, adottate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 come eventualmente aggiornate ed integrate, e disponibili al seguente *link* <https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>.

6. Procedura di segnalazioni interne

Ricevuta la segnalazione, per il tramite della piattaforma o per via orale, il RSIS (ovvero la Funzione di riserva, qualora ricorrano i presupposti) comunica al segnalante, (attraverso la stessa modalità di ricezione della segnalazione) (i) entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della segnalazione, l'avvenuta ricezione della medesima e (ii) entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della segnalazione, l'avvio del procedimento di esame e dà inizio alla verifica della fondatezza o meno della segnalazione. Le indagini conseguenti alla segnalazione vengono svolte nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della finalità di cui al GDPR e potranno implicare lo svolgimento di indagini puntuali anche sugli strumenti utilizzati per lo svolgimento delle proprie mansioni quali, ad esempio, computer, rete internet, cellulari, ma anche attraverso la visione delle telecamere. Il RSIS (ovvero la Funzione di riserva, qualora ricorrano i presupposti) è tenuto a mantenere, durante il processo di verifica della fondatezza della segnalazione, le interlocuzioni con il segnalante e ha facoltà di richiedere, ove necessario, integrazioni in merito alla segnalazione effettuata.

Il segnalato è informato dell'inizio delle indagini a suo carico mediante apposita comunicazione con relativa informativa sul trattamento dei dati personali (**Allegato C** della Policy), salvo che una simile informazione comprometta l'esito dell'indagine. Nel caso in cui si ritenga di non poter informare il segnalato prima dell'indagine, quest'ultimo è in ogni caso informato all'esito della verifica. L'informativa di cui all'Allegato C sarà resa a tutti coloro che saranno coinvolti nell'indagine successiva alla segnalazione.



In ogni caso, all'esito di tale verifica:

- nel caso di infondatezza, il RSIS comunica al segnalante (attraverso la stessa modalità di ricezione della segnalazione) l'esito motivato e la conclusione del procedimento;
- qualora dall'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il RSIS procede a informare (i) il segnalante circa l'esito positivo delle indagini, (ii) il segnalato tramite comunicazione separata, e (iii) il Collegio Sindacale tramite apposita comunicazione.

Il presunto responsabile della violazione (segnalato) è tutelato da ripercussioni negative derivanti dalla segnalazione nel caso in cui dal procedimento di segnalazione non emergano elementi che giustifichino l'adozione di provvedimenti nei suoi confronti¹.

Nel corso del processo di analisi della segnalazione, il RSIS effettua la valutazione della segnalazione in termini di rilevanza e gravità della stessa e procede ad informare il segnalante (attraverso la stessa modalità di ricezione della segnalazione) e il segnalato (tramite comunicazione separata) dando conferma, ove possibile, del ricevimento della segnalazione e fornendo indicazioni circa gli sviluppi del procedimento e gli esiti della valutazione stessa. Nel caso in cui si siano verificate violazioni gravi, il RSIS informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Società affinché valutino l'eventuale adozione di provvedimenti decisionali e disciplinari di rispettiva competenza.

In qualunque fase del procedimento – e senza attendere l'esito della valutazione – il RSIS riferisce direttamente e senza indugio le informazioni rilevanti oggetto della segnalazione agli Organi Aziendali che provvedono ad adottare i relativi provvedimenti, anche d'urgenza, ove risulti necessario. Qualora oggetto della segnalazione sia il medesimo RSIS e la segnalazione venga ritenuta fondata e rilevante, l'informativa tempestiva agli Organi Aziendali dovrà essere fornita direttamente dalla Funzione di riserva.

Nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile della violazione oggetto di segnalazione, la Società può prevedere un trattamento privilegiato nei suoi confronti rispetto agli altri corresponsabili, salvi i casi in cui la condotta del segnalante risulti di particolare gravità.

Il processo sin qui descritto deve essere concluso nel più breve tempo possibile, secondo criteri che tengano conto della gravità della violazione, al fine di prevenire che il perdurare delle violazioni produca ulteriori aggravamenti per la Società. In ogni caso, la procedura deve concludersi **entro 3 (tre) mesi dalla ricezione della segnalazione**, salvo casi eccezionali e opportunamente motivati in cui l'esame e la valutazione della segnalazione possa estendersi fino a 4 mesi, previa comunicazione al Collegio Sindacale.

7. Divulgazioni pubbliche

¹ In caso di adozione di provvedimenti nei confronti del responsabile della violazione, costui dovrà essere tutelato da eventuali effetti negativi diversi da quelli previsti dai provvedimenti adottati



L'art. 15 del D.Lgs. n. 24/2023 prevede, come ultima istanza, la possibilità di divulgazione pubblica della segnalazione, che può essere effettuata esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 del D.Lgs. n. 24/2023 (si veda paragrafo 5.3 della presente procedura) e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 di detto decreto in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

8. Forme di tutela del segnalante e degli altri soggetti coinvolti

8.1. Tutela dell'anonimato

Al fine di evitare che il timore di subire conseguenze pregiudizievoli possa indurre a non segnalare le violazioni, l'identità del segnalante non può essere rivelata, salvo il suo espresso e libero consenso, e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

Fanno eccezione le ipotesi in cui sia configurabile in capo al segnalante una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale o ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile, nonché le ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge.

L'anonimato del segnalante è altresì garantito nell'ambito del procedimento disciplinare quando la contestazione al segnalato sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. L'identità del segnalante può invece essere rivelata al soggetto segnalato, con il consenso del segnalante, ovvero quando la contestazione sia basata principalmente sulla segnalazione e pertanto la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile in sede penale per la difesa del segnalato.

Quando richiesto dal segnalante, le informazioni oggetto di segnalazione sono portate a conoscenza degli Organi Aziendali assicurando l'anonimato del segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, inclusa la divulgazione di informazioni in base a cui l'identità del segnalante si possa dedurre, è considerata una violazione della presente policy ed è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

8.2. Comportamenti ed atti ritorsivi

Il personale che effettua una segnalazione ai sensi della presente policy non può essere sanzionato, licenziato (salvo i casi di corresponsabilità accertata) o sottoposto ad alcuna misura discriminatoria e/o



ad atti ritorsivi avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla segnalazione (fermo restando quanto previsto nel successivo Paragrafo 8). Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante è nullo e sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice Civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

In ottemperanza all'art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023 sono considerati comportamenti/atti ritorsivi, pertanto vietati dalla Società:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

È onere del datore di lavoro della Società, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.



L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Nei casi più gravi, e qualora sia possibile, la Società può valutare di disporre il trasferimento per incompatibilità ambientale del segnalante, previo consenso del medesimo.

Il personale che ritiene di aver subito una discriminazione ne dà notizia circostanziata al RSIS che, accertata la fondatezza, segnala la casistica agli Organi Aziendali competenti, affinché siano adottati i provvedimenti necessari a ripristinare la situazione e/o rimediare agli effetti negativi della discriminazione.

È altresì vietata ogni forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro di chi collabora alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione.

Le suddette misure di protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, si estendono, oltre che al segnalante, anche ai seguenti soggetti:

- a) al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere);
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

L'ANAC applica al responsabile le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 24/2023, nei casi ivi previsti ai quali si rimanda per maggiori dettagli.

9. Responsabilità del segnalante

La presente Policy lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa e diffamatoria ai sensi del Codice Penale o ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente Policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato e/o altri soggetti, ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente Policy.



10. Protezione dei dati e archiviazione dei documenti

Al fine di assicurare la ricostruzione delle diverse fasi del processo di segnalazione, è cura del RSIS (ovvero della Funzione di Riserva, per le segnalazioni a lui pervenute) garantire:

- la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività istruttorie;
- la conservazione della documentazione inerente le segnalazioni e le relative attività di verifica, in appositi archivi (cartacei/informatici);
- la conservazione della documentazione e delle segnalazioni per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque (i) nel rispetto delle procedure *privacy* vigenti e (ii) non oltre 5 anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.


Le funzioni competenti della Società archiviano la documentazione inerente al processo sanzionatorio e disciplinare.

È tutelato, ai sensi della normativa vigente e delle procedure aziendali in materia di *privacy*, il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni. A tal riguardo si fa presente che per il segnalante è disponibile, al momento della segnalazione, apposita informativa sul trattamento dei dati personali (**Allegato D** alla Policy).

	<p style="text-align: center;">Dalma Mangimi Spa Policy in materia di whistleblowing</p>	<p>PW_ Policy in materia di Whistleblowing 01 Rev 00 21/10/2024 Pag 15 di 27</p>
---	--	--

ALLEGATO A – Guida esplicativa GRC Cora Whistleblowing

1. Accedere al seguente *link*: dalmamangimi.openblow.it;
2. Una volta cliccato il tasto “Entra” appare un *pop up* per il segnalante con il messaggio informativo in merito al trattamento dei dati inseriti. Il segnalante prende visione del trattamento dei dati premendo il tasto “Prosegui alla Segnalazione”;



3. Allo stato attuale la procedura prevede 6 passaggi per l’inserimento e l’invio di una segnalazione. I passaggi sono i seguenti:

- Pannello 1: Il tuo lavoro
- Pannello 2: Segnalazione e Altri Soggetti Coinvolti
- Pannello 3: Allegati
- Pannello 4: Identità
- Pannello 5: Invia

	<p>Dalma Mangimi Spa Policy in materia di whistleblowing</p>	<p>PW_ Policy in materia di Whistleblowing 01 Rev 00 21/10/2024 Pag 16 di 27</p>
---	--	--

3.1. Nel pannello 1 il Segnalante può inserire i principali dati relativi alla propria occupazione e del datore di lavoro:

1 IL TUO LAVORO

2 SEGNALAZIONE

3 ALLEGATI

4 IDENTITÀ

5 INVIA

Sei?
Seleziona una delle seguenti opzioni

Scegli una opzione ✕

Questo campo è obbligatorio.

Il tuo datore di lavoro

Denominazione completa dell'ufficio
Indica la denominazione della struttura presso cui presti servizio. Puoi ometterne la compilazione se l'indicazione dell'ufficio può comportare la tua identificazione (ad esempio se appartieni ad un ufficio con meno di tre dipendenti)

Ragione o denominazione sociale completa
Completa il campo solo se sei un dipendente di un'impresa fornitrice di beni o servizi o che realizza opere in favore di questa azienda

Indirizzo della sede

Città

3.2. Nel pannello 2 (“Segnalazione e Altri Soggetti Informati”) il segnalante specifica la tipologia di condotta illecita evidenziata e la completa con tutte le informazioni relative ed utili a comprendere quando è avvenuta e se ancora in corso, quali sono i soggetti terzi coinvolti e quali vantaggi, anche economici, ne hanno tratto, presso quale strutturano lavorano questi soggetti, il loro ruolo e i riferimenti per un contatto (e-mail, telefono). Il segnalante ha anche a disposizione un campo note dove poter aggiungere altre informazioni.



1 IL TUO LAVORO

2 **SEGNALAZIONE**

3 ALLEGATI

4 IDENTITÀ

5 INVIA

Tipologia di condotta illecita

Selezionare una o più delle seguenti opzioni.

- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs.231/2001
- Violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dall'ente
- Illeciti derivanti da norme dell'Unione o nazionali
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione
- Altro

Questo campo è obbligatorio.

Quando si sono verificati i fatti?

Indica la data esatta (se possibile) o il periodo in cui si sono verificati i fatti, ad esempio: "1 gennaio 2019" oppure "da giugno a settembre" oppure "tre anni fa"

Questo campo è obbligatorio.

I fatti sono ancora in corso?

Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro

Scegli una opzione

Questo campo è obbligatorio.

Hai parlato con qualcuno dei fatti?

Scegli una opzione

Descrizione dei fatti

Descrivi quello che è successo e come ne sei venuto a conoscenza, indicando tutti gli elementi (persone coinvolte, luoghi, comportamenti, ecc), che ritieni utili per la ricostruzione dei fatti. Ti ricordiamo che la tua identità non è protetta se inserita in questo campo

Questo campo è obbligatorio.

Altri soggetti coinvolti nell'accaduto

Indica chi sono i soggetti, persone fisiche o giuridiche, coinvolte a qualunque titolo nell'accaduto. Aggiungi tutti i dettagli che ritieni possano essere utili per finalità di verifica e indagine.

Nome

Cognome / Ragione sociale

Organizzazione per cui o con cui lavora il soggetto coinvolto

Se il soggetto indicato è una persona fisica, indica l'Ente o l'Azienda per cui o con cui lavora.

Ruolo che il soggetto coinvolto ha avuto nell'accaduto

Indica il ruolo che il soggetto coinvolto, persona fisica o giuridica, ha avuto nell'accaduto (ad es. è l'autore del fatto, ha assistito al fatto, è il soggetto destinatario della condotta segnalata, ecc.)



3.3. Nel pannello 3 (“Allegati”) il segnalante può inserire dei file multimediali senza limitazioni di formato. Si può aggiungere una descrizione in un campo note per ogni file inserito.

1 IL TUO LAVORO 2 SEGNALAZIONE 3 ALLEGATI 4 IDENTITÀ 5 INVIA

Evidenze documentali

Allega eventuali evidenze informative che documentano e comprovano i fatti segnalati

File

Descrizione contenuto

Evidenze multimediali

File

Descrizione contenuto

3.4 Nella sezione 4 “Identità” il segnalante inserisce le sue informazioni identificative. Può scegliere, tramite una *check box* se inserirli (scelta di *default*) oppure se effettuare la segnalazione in modo anonimo.

1 IL TUO LAVORO 2 SEGNALAZIONE 3 ALLEGATI 4 IDENTITÀ 5 INVIA

Sottoscritto Anonimo

Vuoi fornire le tue informazioni identificative?

Nome Cognome

Questo campo è obbligatorio. Questo campo è obbligatorio.



Numero di telefono	Indirizzo pec o email
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<small>Questo campo è obbligatorio.</small>	<small>Questo campo è obbligatorio.</small>
Attuale mansione lavorativa	
<input type="text"/>	

< Indietro Avanti >

Opzione in caso di scelta Anonima

1 IL TUO LAVORO 2 SEGNALAZIONE 3 ALLEGATI 4 IDENTITÀ 5 INVIA

Sottoscritto Anonimo

< Indietro Avanti >

3.5 Nella sezione 5 “Invia”, il segnalante riceve informazioni sull’utilizzo del *key code*, necessario per accedere in un secondo momento alla propria segnalazione e poi la invia

1 IL TUO LAVORO 2 SEGNALAZIONE 3 ALLEGATI 4 IDENTITÀ 5 INVIA

Termini di servizio
Ti ringraziamo per il tempo dedicato all’inserimento della segnalazione. I dati saranno trattati con supporti informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. In particolare, la trasmissione dei dati forniti dal segnalante mediante compilazione della piattaforma è gestita con protocollo HTTPS. Sono inoltre applicate tecniche di cifratura basate su Algoritmo AES ed i dati sensibili sono completamente criptati, garantendo in questo modo la riservatezza delle informazioni trasmesse. Nessun dato personale degli utenti viene implicitamente acquisito dalla piattaforma. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati cookies persistenti per il tracciamento degli utenti. Vengono utilizzati esclusivamente cookies tecnici nella misura strettamente necessaria al corretto ed efficiente utilizzo della piattaforma. L’uso dei cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente della piattaforma.

L’informativa privacy completa è disponibile al seguente [link](#)

Dichiaro di aver letto e compreso il testo dell’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679*
Questo campo è obbligatorio.

< Indietro Invia

1 INSERIMENTO DELLA SEGNALAZIONE RIUSCITO

La tua segnalazione è stata inserita con successo e sarà presa in carico.
Memorizza il key code a 16 cifre di seguito indicato per accedere alla tua segnalazione, aggiornarla e inviare e ricevere messaggi.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Torna alla homepage Vai alla segnalazione

4. Una volta inviata la segnalazione, dall’Homepage è possibile accedervi inserendo nella casella di testo in basso alla pagina il codice a 16 caratteri restituito dal sistema durante la fase di primo investimento. Segnaliamo che il Key Code dato dal sistema all’invio della segnalazione è essenziale al fine di poter monitorare gli aggiornamenti dati dall’istruttore in merito alla presa in carica della segnalazione.

Nella parte inferiore della pagina il Segnalante può caricare eventuali nuovi allegati e avviare una chat asincrona con l’istruttore che sta gestendo la segnalazione



ALLEGATO B – Modello per la raccolta delle evidenze di eventuali segnalazioni interne orali effettuate mediante incontro diretto con il RSIS (o la Funzione di riserva)

Nome e cognome del segnalante	
Inquadramento e qualifica professionale	
Sede di lavoro	
Recapiti	
Luogo in cui si è verificato il fatto	
Data/periodo in cui si è verificato il fatto	
Descrizione dei fatti oggetto di segnalazione	
Nome/i e cognome/i del/dei soggetto/i segnalato/i	
Nome/i e cognome/i del/dei soggetto/i a conoscenza dei fatti oggetto di segnalazione (eventuale)	
Ulteriori informazioni che possono fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti oggetto di segnalazione (eventuale)	
Allegati pertinenti (eventuali)	

Data dell'incontro/comunicazione della segnalazione: _____

Firma del RSIS/Funzione di riserva:

Firma del segnalante



ALLEGATO C – Informativa sul trattamento dei dati personali per il segnalato

*Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“**GDPR**”), Dalma Mangimi S.p.A. fornisce la presente informativa sul trattamento dei dati personali acquisiti in relazione alle segnalazioni di irregolarità descritte nella policy di Whistleblowing adottata al fine di regolamentarne la gestione.*

In particolare, le seguenti informazioni sono rese ai fini di trasparenza nei confronti di chi sia stato oggetto di segnalazione o comunque sia stato nominato all'interno di una procedura di whistleblowing per metterlo al corrente del trattamento dei dati nel contesto della suddetta procedura

1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è Dalma Mangimi S.p.A. (“**Dalma**”, “**Titolare**” o “**Società**”), con sede legale in Via Sperina Alta, 18 – 12030 Marene (Cuneo), numero iscrizione al Registro delle Imprese di Cuneo e codice fiscale 01794330041 REA n. CN - 136134, email: info@dalmamangimi.com e PEC: dalmamangimi@pec.it.

2. Dati personali trattati

Dalma tratterà i seguenti dati personali del segnalato indicati nella segnalazione e altri che la società raccoglie nel corso delle indagini scaturenti dalla segnalazione. Se le segnalazioni contengono dati sensibili o giudiziari, riferiti al segnalato o a terzi, Dalma, salvo verifica della necessità di acquisizione dei detti dati ai fini della gestione della segnalazione, provvede a distruggerli, fatti salvi i casi autorizzati dalla legge o da un provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Con particolare riguardo ai dati che il Titolare dovesse ricevere attraverso le segnalazioni, si precisa che il relativo trattamento avviene in scrupolosa osservanza del principio di minimizzazione e che, ai sensi dell’art. 13, co. 2, del D.Lgs. n. 24/2023, “*i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente*”.

Inoltre, qualora venissero svolte indagini, potrebbero essere raccolti ulteriori dati personali che riguardano il Segnalato, in particolare con riguardo al suo utilizzo della strumentazione informatica del Titolare, inclusa la posta elettronica e l’utilizzo di altri strumenti di messaggistica aziendali.

I dati raccolti potranno essere trattati per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro.

Nel caso in cui le venga chiesto la comunicazione di dati e informazioni al Titolare nel contesto delle indagini interne, le ricordiamo che collaborare è parte dei suoi doveri di lavoratore e che un suo eventuale rifiuto sarebbe quindi illegittimo e potrebbe dare luogo a conseguenze anche sul piano disciplinare.

3. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali sono raccolti e trattati, tramite una piattaforma dedicata, per le finalità strettamente connesse alla gestione delle segnalazioni di condotte illecite e secondo le logiche previste dalla Policy Whistleblowing.



La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare, con riferimento alle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 24/2023 recante attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, nonché alle linee guida ANAC in materia. Inoltre, potrebbe essere necessario trattare i dati anche per accertare, esercitare o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 9, co. 2 lett. f) GDPR e dell'art. 6 lett. f) GDPR.

4. Tempi di conservazione

Le segnalazioni e la relativa documentazione relativa saranno conservate per il tempo strettamente necessario alla gestione delle stesse e, eventualmente, alle successive azioni che debbano essere intraprese, anche a livello di tutela in giudiziaria o comunque legale del Titolare.

Salvo esigenze di tutela dei diritti in sede giudiziaria, i dati verranno eliminati o resi anonimi dopo 5 anni dalla chiusura della segnalazione.

5. Ambito di circolazione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali per le finalità sopra illustrate sarà effettuato dal personale interno di Dalma appositamente incaricato dello svolgimento delle mansioni connesse alla ricezione delle segnalazioni e della gestione della eventuale conseguente istruttoria. Nello specifico, i soggetti che prenderanno visione dei suoi dati sono l'Amministratore Delegato della Società e/o coloro che sono incaricati da quest'ultimo di seguire l'eventuale procedimento giudiziario che potrebbe derivarne.

Inoltre, i dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopraindicate, anche ai seguenti soggetti:

- a) soggetti quali società esterne o professionisti che aiutano il Titolare nella gestione della segnalazione e delle sue conseguenze che trattano i dati personali per le finalità sopra illustrate per conto di Dalma, appositamente nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR (ad esempio, fornitori di servizi IT);
- b) soggetti pubblici o privati (ad esempio, assicurazioni, banche, consulenti legali, pubbliche autorità, organi giudiziari, agenzia delle entrate), che tratteranno i dati personali in qualità di autonomi titolari del trattamento.

6. Trasferimento dei dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo

Non è previsto il trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo ("SEE") o verso organizzazioni internazionali.

Qualora tale trasferimento dovesse rendersi necessario, saranno messe in atto le misure previste dal GDPR, previo aggiornamento anche della presente informativa.

7. Diritti degli interessati

Ai sensi degli artt. 15-22 GDPR, gli interessati possono rivolgersi al Titolare per esercitare specifici diritti quali:

- ❖ **Diritto di accesso:** diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e ad ulteriori informazioni su origine, finalità, categoria di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati, etc.;



- ❖ **Diritto di rettifica:** diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- ❖ **Diritto alla cancellazione:** diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo nel caso in cui:
 - i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;
 - il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - i dati personali sono stati trattati illecitamente;
 - i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
- ❖ **Diritto di opposizione al trattamento:** diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei dati personali di cui all'art. 6, co. 1, lett. e) o f), GDPR, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni;
- ❖ **Diritto di limitazione di trattamento:** diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in cui sia contestata l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l'interessato si è opposto al trattamento;
- ❖ **Diritto alla portabilità dei dati:** diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento, solo per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici.

Si ricorda tuttavia che, in ragione della normativa applicabile (in particolare art. 23 GDPR e art. 2-undecies D.lgs. 196/2003 – Codice Privacy), tali diritti potrebbero non trovare applicazione nel caso concreto, in particolare qualora dall'esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

In particolare, l'esercizio di tali diritti potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità del segnalante. Per esercitare tali diritti, effettuare segnalazioni e/o chiedere chiarimenti sul trattamento dei dati personali, gli interessati possono inviare una email a privacy@dalmamangimi.com

L'interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. In particolare, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. Per l'Italia, l'Autorità competente è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.



ALLEGATO D – Informativa sul trattamento dei dati personali per il segnalante

*Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“**GDPR**”), Dalma Mangimi S.p.A. fornisce la presente informativa sul trattamento dei dati personali acquisiti in relazione alle segnalazioni di irregolarità descritte nella policy di Whistleblowing adottata al fine di regolamentarne la gestione.*

In particolare, le seguenti informazioni sono rese agli interessati che vogliono effettuare segnalazioni all'interno di una procedura di whistleblowing.

1. Titolare del trattamento e DPO

Il titolare del trattamento è Dalma Mangimi S.p.A. (“**Dalma**”, “**Titolare**” o “**Società**”), con sede legale in Via Sperina Alta, 18 – 12030 Marene (Cuneo), numero iscrizione al Registro delle Imprese di Cuneo e codice fiscale 01794330041 REA n. CN - 136134, email: info@dalmamangimi.com e PEC: dalmamangimi@pec.it.

Per ogni questione relativa ai suoi dati personali o per esercitare i suoi diritti, come indicato sotto al punto 6, può scrivere al seguente indirizzo email: privacy@dalmamangimi.com.

2. Dati personali trattati

Dalma tratterà i seguenti dati personali degli utenti:

- a) **dati anagrafici** (nome, cognome);
- b) **dati identificativi** (dipartimento);
- c) **dati di contatto** (e-mail, contatti telefonici);
- d) **dati relativi al momento in cui viene effettuata la segnalazione;**
- e) **eventuali dati particolari.**

I dati personali vengono acquisiti solo nel caso in cui l'interessato scelga di effettuare la segnalazione in forma non anonima. In caso contrario non ci sarà nessuna conservazione dei dettagli del segnalatore. La riservatezza del segnalante è tutelata come da previsione normative per cui a eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice penale o dell'art. 2043 del Codice civile e delle ipotesi in cui la riservatezza non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante verrà protetta sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva.

Se le segnalazioni contengono dati sensibili o giudiziari, riferiti al segnalante o a terzi, Dalma, salvo verifica della necessità di acquisizione dei detti dati ai fini della gestione della segnalazione, provvede a distruggerli, fatti salvi i casi autorizzati dalla legge o da un provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.



3. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali sono raccolti e trattati, tramite una piattaforma dedicata, per le finalità strettamente connesse alla gestione delle segnalazioni di condotte illecite e secondo le logiche previste dalla Policy Whistleblowing.

La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare, con riferimento alle previsioni contenute nel D.lgs. n. 24/2023 recante attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, nonché alle linee guida ANAC in materia. Inoltre, potrebbe essere necessario trattare i dati anche per accertare, esercitare o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 9, co. 2 lett. f) GDPR e dell'art. 6 lett. f) GDPR.

4. Tempi di conservazione

Le segnalazioni e la relativa documentazione relativa saranno conservate per il tempo necessario alla gestione delle stesse e, eventualmente, alle successive azioni che debbano essere intraprese, anche a livello di tutela in giudiziaria o comunque legale del Titolare.

Salvo esigenze di tutela dei diritti in sede giudiziaria, i dati verranno eliminati dopo 5 anni dalla chiusura della segnalazione.

5. Ambito di circolazione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali per le finalità sopra illustrate sarà effettuato dal personale interno di Dalma appositamente incaricato dello svolgimento delle mansioni connesse alla ricezione delle segnalazioni e della gestione della eventuale conseguente istruttoria. Nello specifico, i soggetti che prenderanno visione dei suoi dati sono l'amministratore delegato della Società e/o coloro che sono incaricati da quest'ultimo di seguire l'eventuale procedimento giudiziario che potrebbe derivarne. Inoltre, i dati personali potranno essere comunicati anche ai seguenti soggetti:

- c) soggetti quali società esterne o professionisti che aiutano il Titolare nella gestione della segnalazione e delle sue conseguenze che trattano i dati personali per le finalità sopra illustrate conto di Dalma, appositamente nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR (ad esempio, fornitori di servizi IT);
- d) soggetti pubblici o privati (ad esempio, assicurazioni, banche, consulenti legali, pubbliche autorità, organi giudiziari, agenzia delle entrate), che tratteranno i dati personali in qualità di autonomi titolari del trattamento.

6. Trasferimento dei dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo

Non è previsto il trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo ("SEE") o verso organizzazioni internazionali.

Qualora tale trasferimento dovesse rendersi necessario, saranno messe in atto le misure previste dal GDPR, previo aggiornamento anche della presente informativa.

7. Diritti degli interessati

Ai sensi degli artt. 15-22 GDPR, gli interessati possono rivolgersi al Titolare per esercitare specifici



diritti quali:

- ❖ **Diritto di accesso:** diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e ad ulteriori informazioni su origine, finalità, categoria di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati, etc.;
- ❖ **Diritto di rettifica:** diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- ❖ **Diritto alla cancellazione:** diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo nel caso in cui:
 - i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;
 - il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - i dati personali sono stati trattati illecitamente;
 - i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
- ❖ **Diritto di opposizione al trattamento:** diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei dati personali di cui all'art. 6, co. 1, lett. e) o f), GDPR, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni;
- ❖ **Diritto di limitazione di trattamento:** diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in cui sia contestata l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l'interessato si è opposto al trattamento;
- ❖ **Diritto alla portabilità dei dati:** diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento, solo per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici.

Si ricorda tuttavia che, in ragione della normativa applicabile (in particolare art. 23 GDPR e art. 2-undecies D.lgs. 196/2003 – Codice Privacy), tali diritti potrebbero non trovare applicazione nel caso concreto, in particolare qualora dall'esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

In particolare, l'esercizio di tali diritti potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità del segnalante. Per esercitare tali diritti, effettuare segnalazioni e/o chiedere chiarimenti sul trattamento dei dati personali, gli interessati possono inviare una e-mail a privacy@dalmamangimi.com.

L'interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. In particolare, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in



cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. Per l'Italia, l'Autorità competente è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.